

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 10 dicembre 1998.**

Albanese, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Carmelo Carrara, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Debiasio Calimani, Dini, Fassino, Fontanini, Franz, Gambale, Li Calzi, Lumia, Maiolo, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Micciché, Molinari, Morgando, Neri, Pennacchi, Mario Pepe, Pozza Tasca, Rannieri, Rivera, Scozzari, Sinisi, Treu, Turco, Vendola, Gaetano Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

Annuncio di una proposta di legge.

In data 9 dicembre 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

ALOI e COLOSIMO: « Istituzione in Petilia Policastro di una sezione staccata del tribunale di Crotona » (5499).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

S. 3090. — GASPERONI ed altri: « Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni »

(approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1551-B) *Parere della II Commissione;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SODA ed altri: « Modifica all'articolo 3 della Costituzione in materia di applicazione del principio di uguaglianza senza distinzione di età » (5440);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SODA: « Disposizioni concernenti la giustizia e le garanzie del giusto processo » (5443) *Parere della II Commissione;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CALDERISI ed altri: « Modifica all'articolo 122 della Costituzione in materia di elezione a suffragio universale e diretto del presidente della regione » (5473);

II Commissione (Giustizia):

S. 3006-B. — Senatori VALENTINO ed altri: « Modifica degli articoli 599 e 602 del codice di procedura penale » (approvata dalla II Commissione permanente del Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (5202-B) *Parere della I Commissione;*

VI Commissione (Finanze):

BASSO ed altri: « Trasferimento al comune di Caorle delle aree di proprietà dello Stato situate in località Falconera » (5438) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VIII;*

VII Commissione (Cultura):

NAPOLI: « Disciplina dei corsi di formazione a distanza » (5429) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XIV;*

VIII Commissione (Ambiente):

ALOISIO: « Delega al Governo per l'emanazione di norme in difesa dalle calamità naturali. Disposizioni concernenti l'obbligo di assicurazione contro i rischi derivanti da calamità naturali » (4966) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X e XIV;*

XIII Commissione (Agricoltura):

FRAGALÀ ed altri: « Disposizioni per il divieto di attività venatoria nella giornata del 4 ottobre, festa del santo patrono d'Italia Francesco di Assisi » (5375) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni).*

Annuncio di una proposta di modificazione al regolamento.

In data 10 dicembre 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa della Giunta per il regolamento:

Articoli 12 e 62: prerogative parlamentari concernenti l'autonomia amministrativa e l'immunità della sede della Camera (doc. II, n. 31).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 4 dicembre 1998, ha trasmesso in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione assunta dalla Corte stessa — sezione controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — nella seduta del 20 ottobre 1998, con cui la Corte riferisce in merito alla relazione del magistrato istruttore dell'ufficio di controllo sugli atti relativi al personale militare, civile e gestione contrattuale del Ministero della difesa concernente l'indagine relativa al programma EHIOI.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 3 dicembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione bancaria e di Stato, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, la relazione sull'andamento dell'Istituto di emissione e sulla circolazione bancaria e di Stato per l'anno 1997 (doc. IX, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**PROGETTI DI LEGGE: S. 932. — DISPOSIZIONI URGENTI IN
MATERIA DI PERSONALE SCOLASTICO (APPROVATO DAL
SENATO) (4754-1366-1545-1906-2414-2502-2505-2626-2755
3047-3059-3124-3277-3450-4082-4983)**

(A.C. 4754 — sezione 1)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

*(Norme transitorie relative
al personale docente).*

1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4.

3. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come so-

stituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non su-

periore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso ed è presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l'anno 1998, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Norme transitorie relative al personale docente).

1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti

che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:

a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai concorsi per soli titoli;

b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto;

c) i docenti forniti di titolo di studio dichiarato valido per l'ammissione ai concorsi per posti di insegnamento od a concorsi a cattedra che siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze previste dall'articolo 522 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.

2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4.

3. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.

4. Entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di Insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche

italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami finali vertono sugli argomenti del corso e consistono, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, nella discussione di una tesi presentata dal candidato relativa alla propria esperienza didattica e professionale. La Commissione esaminatrice sarà formata dai docenti del corso. I dirigenti scolastici, secondo criteri di flessibilità organizzativa, adottano l'orario settimanale delle lezioni in modo tale da favorire la frequenza del corso da parte dei docenti precari. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso ed è presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l'anno 1998, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

(Testo alternativo del relatore di minoranza)

Al comma 1 premettere il seguente:

01. È estesa all'anno scolastico 1999-2000 la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente e a posti di coordinatore amministrativo, nonché della graduatorie per il conferimento delle supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Gli inclusi in queste ultime graduatorie hanno tuttavia la facoltà di chiedere l'integrazione di punteggio e la conseguente nuova posizione in graduatoria, qualora, nel quadriennio scolastico 1995-1999, abbiano maturato nuovi titoli.

2. 180. Lucidi.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Nella prima integrazione della graduatoria permanente di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, della presente legge hanno titolo all'inclusione tutti gli abilitati non di ruolo per la medesima classe di concorso.

1-bis. Coloro che risultano inseriti in una doppia provincia, in base alla ex legge n. 417 del 1989, vanno ad inserirsi in una sola provincia, a loro scelta.

1-ter. Il criterio, per tutti, nell'integrazione della prima graduatoria permanente, così come per le successive, è improntato ai criteri dell'anzianità di servizio nella scuola pubblica, sempre per la classe di concorso, oltre naturalmente che per i titoli.

2. 1. Marinacci.

Al comma 1, dopo le parole: graduatorie permanenti aggiungere le seguenti: regionali o provinciali.

Conseguentemente al comma 4, primo periodo, dopo le parole: graduatorie permanenti aggiungere le seguenti: regionali o provinciali.

2. 3. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: soppressi.

2. 5. Gazzara, Prestigiacomio.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché abbiano insegnato nella sede di titolarità per non meno di tre anni.

2. 6. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che li abbiano acquisiti ai sensi del comma 6.

2. 8. Gazzara, Prestigiacomio.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: e siano inseriti fino a non di ruolo.

***2. 10.** Prestigiacomio, Aprea, Gazzara.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: e siano inseriti fino a non di ruolo.

***2. 11.** Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente periodo: Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

2. 200. La Commissione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) i docenti forniti di titolo di studio dichiarato valido per l'ammissione ai concorsi per posti di insegnamento od a concorsi a cattedra che siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge nelle graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze previste dall'articolo

522 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.

2. 13. Gazzara, Prestigiacomio, Aprea.

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

c) i docenti di ruolo della scuola elementare in possesso di laurea per una sola classe di concorso con almeno quattro anni di servizio effettivo.

2. 14. Acierno, Volontè.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. I docenti che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4 sono compresi tra i docenti di cui alla lettera a) del comma precedente. Il servizio da loro svolto viene integralmente valutato.

2. 170. Giovanardi, Follini.

Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: capoverso a).

2. 17. Prestigiacomio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. Il personale docente in possesso di abilitazione con riserva nonché dei requisiti previsti dalla legge n. 417 del 1989 può in ogni caso, a domanda, ottenere lo scioglimento della riserva dell'abilitazione.

2. 18. Cuccu.

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

4. In previsione dell'avviamento dei nuovi cicli scolastici, del decentramento regionale, dell'autonomia scolastica, della necessaria e conseguente ridefinizione delle classi di concorso a cattedra, tenuto

conto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470, attuative della legge 19 novembre 1990, n. 341, il Ministro della pubblica istruzione è tenuto ad indire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una procedura abilitante per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole e negli istituti, di ogni ordine e grado, statali, legalmente riconosciuti o pareggiati, che dia titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti secondo quanto previsto dal decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

4-bis. Alla procedura di cui al comma 3, espletata su base regionale con diritto di precedenza per i residenti nella stessa regione da almeno 5 anni, sono ammessi i docenti non abilitati, in possesso dello specifico titolo di studio prescritto, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole o negli istituti di ogni ordine e grado, statali, legalmente riconosciuti o pareggiati, per almeno 720 giorni tra l'anno scolastico 1989/1990 e l'anno 1996/1997.

4-ter. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione consiste nella discussione di una tesi sugli aspetti più significativi della funzione docente e sull'approfondimento della didattica delle discipline per le quali il titolo di studio dà diritto a conseguire l'abilitazione così come previsto dalla citata legge n. 341 del 1990 la discussione avviene davanti al comitato di valutazione costituito nelle scuole statali, che valuta la prova come indicato dall'articolo 43, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995.

4-quater. Per coloro che non hanno maturato i 720 giorni di servizio effettivo, di cui al comma 5-*bis*, l'abilitazione viene conseguita tramite un solo anno di specializzazione postuniversitaria presso le scuole di specializzazione istituite con il citato decreto del Presidente della Repub-

blica n. 470 del 1996, presso le quali possono altresì conseguire l'abilitazione all'esercizio della funzione docente tutti i neo-laureati sulla base dei requisiti e secondo le modalità stabilite dalla citata legge n. 241 del 1990.

4-quinquies. Entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riaprire i termini del concorso per soli titoli di cui al citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989, riservando la precedenza a coloro che vi erano inseriti prima della data di riapertura.

Le assunzioni con contratto a tempo indeterminato del personale docente abilitato avvengono tramite graduatoria unica provinciale a scorrimento, distinta per ordini di scuola, con precedenza per coloro che vi erano inseriti precedentemente ai sensi del citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989, e per coloro che siano residenti da almeno 5 anni nella stessa regione della provincia dove viene presentata domanda di inclusione alla medesima graduatoria.

2. 19. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'articolo 401 del testo unico legge n. 297 1994 è sostituito dal seguente:

È indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica o dell'idoneità nei predetti istituti e scuole, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti

e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso della durata di 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, prevedendo l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso e i criteri di composizione delle commissioni di esame. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 36.630.000.000 per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. 20. Cangemi, Giordano, Lenti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Precedentemente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ed elementare e negli istituti e scuole

di istruzione secondaria ed artistica o dell'idoneità nei predetti istituti e scuole, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole materne autorizzate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti riconducibili a posti di ruolo o relativi a classi di concorso per le quali i candidati siano inclusi nelle relative graduatorie provinciali per gli incarichi di supplenza o per le quali siano in possesso dello specifico titolo di studio richiesto, secondo la normativa precedente al decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 1994. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso della durata di 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso; consistono nella discussione orale degli argomenti oggetto del corso stesso e nella presentazione di una tesi redatta a cura del candidato, relativa alla propria esperienza professionale. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Nel punteggio finale di tali esami interverrà una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella scuola statale, secondo criteri stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, le disposizioni per agevolare la frequenza ai docenti in servizio e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso ed è pre-

sieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 36.630.000.000 per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. 22. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Precedentemente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ed elementare e negli istituti e scuole, di istruzione secondaria ed artistica o dell'idoneità nei predetti istituti e scuole, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1997-1998, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti riconducibili a posti di ruolo o relativi a classi di concorso per le quali i candidati siano inclusi nelle relative graduatorie provinciali per gli incarichi di supplenza o per le quali siano in possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso della durata di 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi

di concorso. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 36.630.000.000 per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. 23. Cangemi, Giordano, Lenti.

Al comma 4 sostituire le parole: Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore con le seguenti: Entro 150 giorni dall'entrata in vigore.

2. 26. Gazzara, Prestigiacomo, Aprea.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Contemporaneamente all' con le seguenti: Prima dell'.

2. 171. Giovanardi, Follini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: Contemporaneamente con la seguente: Precedentemente.

***2. 28.** Prestigiacomo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: Contemporaneamente con la seguente: Precedentemente.

***2. 31.** Cangemi, Giordano, Lenti.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , nella scuola elementare.

2. 54. Garra.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; il primo inserimento in graduatoria permanente conseguente all'espletamento della sessione riservata di esami deve avvenire contempo-

raneamente a quello conseguente al concorso per titoli ed esami di cui all'inizio del presente comma.

****2. 114.** Acierno, Volontè, Angeloni, Scirea, Ostillio.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; il primo inserimento in graduatoria permanente conseguente all'espletamento della sessione riservata di esami deve avvenire contemporaneamente a quello conseguente al concorso per titoli ed esami di cui all'inizio del presente comma.

****2. 118.** Marinacci.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; il primo inserimento in graduatoria permanente conseguente all'espletamento della sessione riservata di esami deve avvenire contemporaneamente a quello conseguente al concorso per titoli ed esami di cui all'inizio del presente comma.

****2. 123.** Lombardi, Servodio, Voglino, Volpini, Delbono.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; il primo inserimento in graduatoria permanente conseguente all'espletamento della sessione riservata di esami deve avvenire contemporaneamente a quello conseguente al concorso per titoli ed esami di cui all'inizio del presente comma.

****2. 125.** Cangemi, Lenti, Giordano.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: docenti non abilitati aggiungere le seguenti: nella specifica classe di concorso.

2. 133. Gardiol.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: d'arte applicata aggiungere le se-

guenti: i docenti comandati per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso gli istituti magistrali e le scuole magistrali.

***2. 46.** Lombardi, Voglino, Valetto Bitelli, Volpini, Delbono.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: d'arte applicata aggiungere le seguenti: i docenti comandati per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso gli istituti magistrali e le scuole magistrali.

***2. 140.** Cangemi, Lenti, Giordano.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: di idoneità aggiungere le seguenti: nonchè il personale educativo, anche con contratto a tempo indeterminato, purché in possesso di titolo di studio che dia accesso all'insegnamento secondario.

2. 42. Aprea.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: effettivo.

2. 50. Gazzara, Prestigiaco, Aprea.

Al comma 4, dopo le parole: istituzioni scolastiche italiane all'estero, aggiungere le seguenti: e le scuole della minoranza italiana in Slovenia e Croazia.

2. 53. Menia, Napoli, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Landolfi, Aloï, Butti, Ozza.

Al comma 4, dopo le parole: o nelle scuole materne autorizzate, aggiungere le seguenti: nonché i docenti laureati dei centri di formazione professionale di cui all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. 55. Aprea.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-

1990 e l'anno scolastico 1997-1998, con le seguenti: per almeno 360 giorni nel periodo compreso sino all'anno scolastico 1996-1997.

2. 56. Massidda, Aprea.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: nel periodo compreso fino alla fine del periodo con le seguenti: . Saranno ammessi al corso riservato per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità i docenti in possesso dei 360 giorni di servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. 172. Giovanardi, Follini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: nel periodo compreso fino alla fine del periodo con le seguenti: . Saranno ammessi al corso riservato per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità i docenti in possesso dei 360 giorni di servizio dalla data di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi.

2. 173. Giovanardi, Follini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: tra l'anno scolastico 1989-1990 sino alla fine del periodo con le seguenti: tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1998-1999, ovvero fino alla data di chiusura del bando relativo alla sessione riservata di cui al presente comma, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999.

***2. 119.** Acierno, Volontè, Angeloni, Cavanna Scirea, Ostilio.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: tra l'anno scolastico 1989-1990 sino alla fine del periodo con le seguenti: tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1998-1999, ovvero fino alla data di chiusura del bando relativo alla sessione riservata di cui al presente

comma, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999.

***2. 120.** Marinacci.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: tra l'anno scolastico 1989-1990 sino alla fine del periodo con le seguenti: tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1998-99, ovvero fino alla data di chiusura del bando relativo alla sessione riservata di cui al presente comma, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999.

***2. 122.** Lombardi, Voglino, Servodio, Volpini, Delbono.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: tra l'anno scolastico 1989-1990 sino alla fine del periodo con le seguenti: tra l'anno scolastico 1989-1990 e l'anno scolastico 1998-99, ovvero fino alla data di chiusura del bando relativo alla sessione riservata di cui al presente comma, di cui almeno 180 giorni complessivi negli anni scolastici 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999.

***2. 126** Cangemi, Lenti, Giordano.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: tra l'anno scolastico 1989-1990, fino alla fine del periodo, con le seguenti: tra l'anno scolastico 1989-1990 ed il termine ultimo di presentazione della domanda.

2. 57. Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloï, Ozza.

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole da: l'anno scolastico 1997-1998 sino alla fine del periodo, con le seguenti: la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995.

2. 201. La Commissione.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: l'anno scolastico 1997-1998 con le seguenti: fino alla data di pubblicazione della presente legge.

2. 43. Borrometi.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: l'anno scolastico 1997-1998 con le seguenti: la data di entrata in vigore della presente legge.

2. 147. Napoli, Malgieri, Polizzi.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: l'anno scolastico 1997-1998 con le seguenti: la data di indizione della predetta sessione riservata di esami.

2. 148. Napoli, Malgieri, Polizzi.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: l'anno scolastico 1997-1998 con le seguenti: il 31 dicembre 1998.

2. 146. Napoli, Malgieri, Polizzi.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1997-1998 con le seguenti: 1998-1999.

2. 176. Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: di cui almeno, fino alla fine del periodo.

2. 58. Prestigiacomo, Aprea, Gazzara.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: di cui almeno 180 giorni, con le seguenti: di cui almeno 150 giorni.

2. 60. Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: di cui almeno, con le seguenti: o almeno.

2. 61. Prestigiacomo.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e 1998-1999.

***2. 117.** Acierno, Angeloni, Cavanna Scirea.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e 1998-1999.

***2. 130.** Misuraca.

Al comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Agli effetti del raggiungimento del periodo sopraindicato, i dottorandi ed i dottori di ricerca, iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza dei non abilitati, possono anche utilizzare i periodi, non sovrapponibili, di supplenze non accolte per il contemporaneo svolgimento del Corso di dottorato di ricerca, comprovati dalle certificazioni degli istituti scolastici relativi.

***2. 59.** Aprea, Maiolo.

Al comma 4, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Agli effetti del raggiungimento del periodo sopraindicato, i dottorandi ed i dottori di ricerca, iscritti nelle graduatorie provinciali di supplenza dei non abilitati, possono anche utilizzare i periodi, non sovrapponibili, di supplenze non accolte per il contemporaneo svolgimento del Corso di dottorato di ricerca, comprovati dalle certificazioni degli istituti scolastici relativi.

***2. 63.** Sbarbati, Mazzocchin, Bastianoni.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: È possibile cumulare il servizio prestato, relativamente allo stesso grado di scuola, per insegnamenti diversi ai

quali si accede con il medesimo titolo di studio. In caso di cumulo, i docenti possono optare per uno qualsiasi degli esami abilitanti relativi agli insegnamenti svolti. L'esame abilitante scelto deve corrispondere comunque ad un insegnamento svolto in misura pari ad almeno il 30 per cento dell'intero servizio prestato.

2. 72. Napoli, Malgieri, Polizzi.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: È possibile cumulare il servizio prestato, relativamente allo stesso grado di scuola, per insegnamenti diversi ai quali si accede con il medesimo titolo di studio. In caso di cumulo, i docenti possono optare per uno qualsiasi degli esami abilitanti relativi agli insegnamenti svolti.

2. 73. Napoli, Malgieri, Polizzi.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Tale servizio viene valutato preventivamente alle prove d'esame, attraverso il meccanismo del credito formativo. Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio e dei crediti formativi maturati, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posti di ruolo. Tale quota sarà calcolata attribuendo ad ogni anno di servizio il 10 per cento del punteggio massimo stabilito, fino ad un massimo del 50 per cento. Tali anni di servizio non verranno valutati nella attribuzione del punteggio per la graduatoria unica permanente di cui al comma 1.

2. 116. Colombini, Taborelli.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio e dei crediti formativi maturati, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posti di ruolo. Tale quota sarà calcolata

attribuendo ad ogni anno di servizio il 10 per cento del punteggio massimo stabilito fino ad un massimo del 50 per cento. Tali anni di servizio non verranno valutati nell'attribuzione del punteggio per la graduatoria unica permanente di cui al comma 1

2. 131. Gardiol.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio e dei crediti formativi maturati, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posti di ruolo.

2. 129. Gardiol.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Tale servizio viene valutato preventivamente alle prove d'esame attraverso il meccanismo del credito formativo. Ai criteri per la valutazione del credito formativo provvede il Ministero della pubblica istruzione.

2. 132. Gardiol.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Tale servizio viene valutato preventivamente alle prove d'esame, attraverso il meccanismo del credito formativo.

2. 74. Mazzocchin, Ruzzante.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Tale servizio viene valutato preventivamente alle prove d'esame, attraverso il meccanismo del credito professionale.

2. 141. Cangemi, Lenti, Giordano.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Alle prove della sessione riservata di cui al presente comma sono ammessi anche i candidati che in

precedenti concorsi a posti di direttore didattico siano stati ammessi alla prova orale.

- 2. 150.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloï, Ozza.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Ai corsi possono partecipare, se in possesso dei prescritti titoli di studio, i docenti comandati per le attività di tirocinio negli istituti magistrali ed i docenti di strumento musicale nella scuola media.

- 2. 151.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloï, Ozza.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Possono partecipare al corso, a domanda, i docenti di ruolo, per classe di concorso diversa da quella di titolarità, ai fini del conseguimento dell'abilitazione per la mobilità professionale.

- 2. 152.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloï, Ozza.

Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: È valido per l'ammissione ai predetti esami il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, rispettivamente nella scuola primaria per posti di ruolo nella scuola elementare e materna e nella scuola secondaria per classi di concorso per cui si è in possesso dello specifico titolo di studio.

- 2. 153.** Napoli, Malgieri, Landolfi, Butti, Colucci, Polizzi, Zaccheo, Aloï, Ozza.

Al comma 4, sostituire il sesto periodo con il seguente: Gli esami consistono in una prova scritta volta all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere ed in una prova orale costituita dalla verifica dell'acquisizione degli argomenti del corso

e dalla discussione di una tesi scritta presentata dal candidato sulla sua esperienza didattica.

- 2. 81.** Dalla Rosa, Paolo Colombo.

Al comma 4, sostituire il sesto periodo con il seguente: Gli esami finali vertono sugli argomenti del corso e consistono, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, nella discussione di una tesi presentata dal candidato relativa alla propria esperienza didattica e professionale. La Commissione esaminatrice sarà formata dai docenti del corso.

- 2. 82.** Prestigiacomo.

Al comma 4, sostituire il sesto periodo con il seguente: Gli esami finali consistono, in riferimento alla legge n. 341 del 1990, nella discussione di una tesi finali riguardante le metodologie studiate durante il corso, volta all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente alle materie da insegnare.

- 2. 83.** Cangemi, Giordano, Lenti.

Al comma 4, sostituire il sesto periodo con il seguente: Gli esami finali consistono nella discussione di una tesi, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341.

- *2. 77.** Bono.

Al comma 4, sostituire il sesto periodo con il seguente: Gli esami finali consistono nella discussione di una tesi, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341.

- *2. 135.** Piscitello.

Al comma 4, sostituire il sesto periodo con il seguente: Gli esami finali consistono nella discussione di una tesi, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341.

- *2. 174.** Giovanardi, Follini.